

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ DI PORCIA

PROVINCIA DI PORDENONE

Rep. n. 3066

MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI, ATTO REPERTORIO N. 2831 DEL 07/08/2006, A ROGITO SEGRETARIO COMUNALE, REGISTRATO A PORDENONE IN DATA 09/08/2006, AL N. 2694 - MOD I.-----

ATTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO

L'anno **duemilaquattordici**, addì **venti** del mese di **maggio** nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Porcia avanti a me dott.ssa Daniela Nadalin, Segretario Comunale, giusta Decreto del Sindaco n. 12 del 27/04/2011, Ufficiale rogante autorizzato, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, si sono personalmente costituiti i Signori:-----

1) Bastasin dott.ssa Nicoletta, nata a Pordenone il 17/05/1967, nella sua qualità di Responsabile della Unità Operativa Complessa Attività Economiche e Finanziarie del **COMUNE DI PORCIA**, giusta decreto del Sindaco n. 28 del 10/07/2013, e incaricata di Posizione Organizzativa, giusta determinazione del Dirigente Area Servizi interni e alla Collettività n. 3 del 04/01/2013, ed ivi domiciliata per la carica, la quale interviene, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 dell'Ordinamento Comunale degli uffici e Servizi, nel presente atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente Comunale che rappresenta, avente Codice Fiscale e P.Iva 00077810935; ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.P.R. 16/04/2013, n. 62, dichiara altresì di non aver stipulato, nel biennio precedente, contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità, nei confronti del sotto indicato cottimista; il Decreto sindacale e la Determinazione di cui sopra si intendono integralmente riportati e trascritti nel presente atto; nel seguito, per brevità, denominata anche "**Comune**";-----

2) sig. Pierino Gava, nato a Brugnera (PN) il 12/01/1944, Codice fiscale GVAPRN44A12B215J, il quale dichiara di intervenire al presente atto per conto ed in rappresentanza della società **FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.P.A.**, società a capitale interamente pubblico, capitale sociale di Euro 400.000,00= interamente versato, con sede legale in Porcia (PN) - 33080, Via Gabelli n. 4, avente codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Pordenone n. 91026500933, Partita Iva n. 01334360938, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante; in seguito, per brevità, denominata anche "**Società**";-----
di seguito anche "**Parti**".-----

Dell'identità personale delle predette costituite parti, io Segretario Comunale sono certo ed esse mi dichiarano di voler rendere pubblico quanto segue.-----

Premesso che:-----

a) in data 07/08/2006 è stato stipulato tra le "Parti" il contratto di servizio, Repertorio Atti Pubblici n. 2831, a rogito Segretario Comunale del Comune di Porcia dott. Umberto Carcò, registrato a Pordenone il 09/08/2006, al n. 2694, Mod. I, per la regolazione e la disciplina dei rapporti e delle reciproche obbligazioni per la gestione delle farmacie, di cui il Comune è titolare in conformità a quanto deciso dal Consiglio Comunale di Porcia con la delibera n. 171 del 20/12/2005;-----

b) all'art. 4, secondo comma, secondo periodo, del succitato contratto di servizio, così come indicato alla precedente lettera a), si stabiliva che: "...Dal 2009 il canone dovrà essere rideterminato dal Consiglio comunale anche alla luce del possibile processo di aggregazione con le farmacie comunali della provincia di Pordenone, nell'intento di omogeneizzarne i valori";-----

c) all'art. 15, primo comma, del testé richiamato contratto di servizio, si stabiliva altresì che: "1. Le "Parti", entro il 31 marzo di ciascun anno, a decorrere dal 31 marzo 2008, possono illustrare proposte di modifica del presente "Contratto" alla controparte. Qualora le proposte di modifica risultino condivise da entrambi le "Parti", Comune e Società sottoporranno all'approvazione dei competenti organi interni il nuovo testo, così come concordato. Una volta ottenute le necessarie approvazioni si procederà alla successiva sottoscrizione del nuovo Contratto di servizio."-----

d) il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 68 del 05/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, autorizzava la modifica dell'art. 4 del contratto di servizio Rep. 2831 del 07/08/2006, disciplinante i rapporti tra la società Farmacie Comunali FVG S.p.A ed il Comune di Porcia, approvando contestualmente lo schema di modifica al contratto originario, nonché delegando la Responsabile della competente Unità Operativa Complessa Attività Economiche e Finanziarie, dott.ssa Nicoletta Bastasin, ad intervenire, in nome e per conto del "Comune", alla sottoscrizione del contratto di servizio, con facoltà di apportarvi le modifiche di stile che si rendessero necessarie per una migliore definizione del testo, senza tuttavia alterare la sostanza del testo approvato;-----

e) il Consiglio di Amministrazione della società FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.P.A., giusto verbale del 16/09/2013, ha approvato lo schema di modifica del contratto di servizio, delegando il Presidente, come sopra citato e nella sua qualità sopra specificata, ad intervenire in nome e per conto della società FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.P.A., nella sottoscrizione

Aut. Nicol

Aut. Nicol

del presente Contratto di Servizio, con la facoltà di apportarvi le modifiche di stile che si rendessero necessarie per una migliore definizione del testo, senza tuttavia alterare la sostanza del testo.-----
Tutto ciò premesso si stipula e conviene quanto segue:-----

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di servizio (di seguito "Contratto").-----

Articolo 2 - Modifica dell'art. 4 relativo al canone per il diritto alla gestione delle farmacie comunali

Si riporta integralmente il precedente articolo 4: -----

"1. Il diritto alla gestione delle farmacie comunali di cui è titolare il Comune è affidato dal Comune alla Società a titolo oneroso per gli anni 2006-2007-2008, secondo condizioni e termini di seguito riportate.-----

2. La Società corrisponderà al Comune per il diritto alla gestione delle farmacie comunali - limitatamente agli anni 2006, 2007, 2008 - un canone annuale pari al 1% (un per cento) dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (lettera A.1 del bilancio) delle farmacie. Dal 2009 il canone dovrà essere rideterminato dal Consiglio comunale anche alla luce del possibile processo di aggregazione con le farmacie comunali della provincia di Pordenone, nell'intento di omogeneizzarne i valori.-----

3. La Società trasmetterà al Comune, con dichiarazione sottoscritta dal Presidente della Società, l'ammontare dei ricavi annui di cui al precedente comma, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.-----
La liquidazione del canone annuale avverrà entro il mese di giugno.-----

4. Per ogni giorno di ritardo nel pagamento, anche parziale, del Canone alle scadenze pattuite si applicherà un rateo di mora corrispondente all'interesse del 10% (diecipercento) su base annua."-----

Si approva il nuovo articolo 4 ed in particolare:-----

Art. 4 Canone per il diritto alla gestione delle farmacie comunali

1. Il diritto alla gestione delle farmacie comunali di cui è titolare il Comune è affidato dal Comune alla Società a titolo oneroso secondo condizioni e termini di seguito riportate.-----

2. La Società corrisponderà al Comune per il diritto alla gestione delle farmacie comunali un canone annuale pari alla differenza tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni (lettera A.1 del bilancio) effettuate dalle farmacie di Porcia ed i costi direttamente afferenti alla gestione delle stesse, oltre alla quota, in proporzione semplice ai ricavi complessivamente conseguiti dalla società, di tutti gli altri costi non imputabili direttamente alle singole farmacie (spese generali, oneri finanziari, ecc.), ridotta tale differenza dalla quota delle imposte dirette (rigo 22 del

Giuseppe 1507
Paolo

conto economico) su essa calcolata. Il canone annuale non potrà, comunque, essere inferiore al 1% (un per cento) dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (lettera A.1 del bilancio) delle farmacie di Porcia.-----

3. La Società trasmetterà al Comune, con dichiarazione sottoscritta dal Presidente della Società, l'ammontare dei ricavi annui di cui al precedente comma, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.-----
La liquidazione del canone annuale avverrà entro il mese di giugno.-----

4. Per ogni giorno di ritardo nel pagamento, anche parziale, del Canone alle scadenze pattuite si applicherà un rateo di mora corrispondente all'interesse euribor a un mese maggiorato di 300 bp."-----

**Articolo 3 - Approvazione del contratto di servizio
con le modifiche di cui al precedente articolo 2**

1. Si riporta integralmente il precedente contratto di servizio con le modifiche apportate ed approvate, quale conferma, a tutti gli effetti, delle nuove pattuizioni, che decorreranno dalla data di registrazione del presente contratto.-----

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di servizio (di seguito "Contratto").-----

Art. 2 Oggetto

1. Oggetto del "Contratto" è la regolazione e la disciplina dei rapporti e delle reciproche obbligazioni tra il Comune e la Società, conseguenti all'affidamento trentennale alla Società della gestione delle farmacie di cui il Comune è titolare. Tale diritto, che decorre dal 1° gennaio 2006, si estende anche alle farmacie che dovessero essere istituite nel corso della validità del presente Contratto e per le quali il Comune eserciterà il diritto di prelazione ai sensi di legge.-

2. L'affidamento trentennale alla Società di cui al comma precedente, è concesso dal Comune a titolo oneroso come riportato nell'art. 4.-----

3. Il Comune potrà affidare alla Società ulteriori servizi, connessi o complementari all'oggetto del "Contratto", anche se temporanei, alle condizioni che saranno definite dalle Parti con appositi atti.-----

Art. 3 Durata

1. La durata del "Contratto", al pari dell'affidamento del diritto di gestione delle farmacie comunali, è fissata in 30 (trenta) anni, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata di cui al presente Contratto.-----

2. L'eventuale rinnovo dell'affidamento, se consentito dalle norme allora vigenti, sarà subordinato ad espresso accordo tra le "Parti".-----

Per. Acc. Mod.

Aut. Acc.

3. Alla scadenza del "Contratto", si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 13.-----

4. Concluso il periodo di durata dell'affidamento, su richiesta scritta del Comune, la Società è comunque obbligata a garantire la continuità della gestione, alle condizioni previste nel "Contratto", fino al subentro dell'eventuale nuovo affidatario; tale obbligo in capo alla Società sussiste anche in caso di risoluzione anticipata del "Contratto".-----

Art. 4 Canone per il diritto alla gestione delle farmacie comunali

1. Il diritto alla gestione delle farmacie comunali di cui è titolare il Comune è affidato dal Comune alla Società a titolo oneroso secondo condizioni e termini di seguito riportate.-----

2. La Società corrisponderà al Comune per il diritto alla gestione delle farmacie comunali un canone annuale pari alla differenza tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni (lettera A.1 del bilancio) effettuate dalle farmacie di Porcia ed i costi direttamente afferenti alla gestione delle stesse, oltre alla quota, in proporzione semplice ai ricavi complessivamente conseguiti dalla società, di tutti gli altri costi non imputabili direttamente alle singole farmacie (spese generali, oneri finanziari, ecc.), ridotta tale differenza dalla quota delle imposte dirette (rigo 22 del conto economico) su essa calcolata. Il canone annuale non potrà, comunque, essere inferiore al 1% (un per cento) dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (lettera A.1 del bilancio) delle farmacie di Porcia.-----

3. La Società trasmetterà al Comune, con dichiarazione sottoscritta dal Presidente della Società, l'ammontare dei ricavi annui di cui al precedente comma, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.-----
La liquidazione del canone annuale avverrà entro il mese di giugno.-----

4. Per ogni giorno di ritardo nel pagamento, anche parziale, del Canone alle scadenze pattuite si applicherà un rateo di mora corrispondente all'interesse euribor a un mese maggiorato di 300 bp."-----

Art. 5 Carattere dei servizi, standard e obiettivi

1. I servizi oggetto dell'affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici, pertanto, la loro erogazione da parte della Società dovrà avere carattere di regolarità, continuità, trasparenza ed economicità nel rispetto della vigente normativa.-----

2. La Società, nell'espletamento del servizio farmaceutico, dovrà assicurare la parità di trattamento e l'imparzialità fra i clienti e perseguire i seguenti obiettivi:-----

- a) promuovere l'uso corretto del farmaco;-----
- b) promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno delle farmacie e sul territorio iniziative di educazione e informazione sanitaria tese a sviluppare progetti

Dei, ecc. Noth

Aut. ecc.

di prevenzione, anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;-----

c) aderire e promuovere progetti di consegna dei farmaci a domicilio in favore di particolari categorie di cittadini, disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il paziente, salvo quanto previsto dalla vigente normativa del settore;-----

d) realizzare, in accordo con le Aziende Sanitarie Locali e/o con i soggetti affidatari del servizio medesimo, un servizio di prenotazione dei servizi sanitari;-----

e) individuare, in accordo con le Aziende Sanitarie Locali e/o con l'Amministrazione Comunale, nuovi servizi socio-sanitari da offrire, in particolar modo alle fasce deboli della popolazione, per il miglioramento della qualità della vita e con una riduzione dei costi sociali;-----

f) favorire la trasformazione della farmacia in centro di servizi farmaceutici sanitari quale segmento integrante del sistema sanitario nazionale;-----

g) promuovere l'estensione di servizi connessi e complementari finalizzati alla prevenzione e alla cura della salute, nell'interesse dei cittadini.-----

Art. 6 Ulteriori servizi

1. La Società potrà svolgere tutti gli ulteriori servizi di carattere socio-sanitario e/o assistenziale, in particolar modo quelli destinati alle categorie deboli della cittadinanza, il cui espletamento venga richiesto dal Comune, o approvati dallo stesso su proposta della Società, semprechè i servizi richiesti, anche se temporanei, siano:-----

a) accessori e connessi all'oggetto sociale della Società;-----

b) compatibili con le potenzialità della Società.-----

2. Per i servizi richiesti dal Comune rivolti a determinate categorie di cittadini per i quali il Comune ritenga di accollarsene le spese verrà definita, volta per volta, in apposita convenzione, l'entità dei costi sociali da porre a carico del Comune e le modalità di svolgimento del servizio.-

3. Tali servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa con il Comune, garantendo la copertura dei costi, ivi compresi anche quelli finanziari, nonché della remunerazione del capitale investito e coerentemente con le prevalenti condizioni di mercato nel medesimo settore.-----

Art. 7 Impegni conseguenti all'affidamento

1. La Società si impegna, oltre che a corrispondere il canone ai sensi dell'art. 4, ad apportare tutte le migliorie, ristrutturazioni ed ampliamenti necessari a mantenere o migliorare i livelli qualitativi del servizio. Le relative spese saranno a carico della Società che sarà proprietaria dei beni eventualmente acquistati.-----

2. La Società si impegna ad approntare tutte le necessarie coperture assicurative per la responsabilità civile verso

terzi e per l'incendio e furto a massimali adeguati per l'intero valore degli impianti, attrezzature e dei beni in genere costituenti il servizio farmacie comunali. I massimali assicurativi saranno aggiornati almeno ogni 3 (tre) anni.-----

Art. 8 Responsabilità, competenze e obblighi della Società

1. A decorrere dalle ore 00.00 del 1° giorno di decorrenza del presente "Contratto", la Società sarà unica responsabile del corretto ed efficiente esercizio dei servizi oggetto del presente "Contratto".-----

2. La Società è responsabile dell'organizzazione delle attività imprenditoriali finalizzate all'erogazione dei servizi affidati e di quanto ad esse connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario, risultando l'attività della Società improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.-----

3. In particolare, per effetto del presente "Contratto" e per l'intera durata dell'affidamento, la Società si impegna a:-----

a) osservare tutte le norme ed i regolamenti comunitari e nazionali vigenti in materia di servizi farmaceutici, posto che in caso di violazione di tali norme la Società sarà unico responsabile;-----

b) dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi, con particolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;-----

c) tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza del presente "Contratto", assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa;-----

d) approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente "Contratto";-----

e) garantire al Comune l'accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione dei servizi affidati al fine di verificare e controllare l'attuazione del presente contratto, a mezzo di personale competente.-----

4. La Società avrà l'obbligo, per l'intera durata del presente "Contratto", di tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile all'esercizio dei servizi affidati.-----

Art. 9 Responsabilità, competenze e obblighi del Comune

1. Il Comune affida in esclusiva alla Società, per 30 (trenta) anni a decorrere dal 1° gennaio 2006, la gestione delle farmacie di cui è titolare e di quelle che dovessero essere istituite nel corso della validità del presente "Contratto" e per le quali il Comune eserciterà il diritto di prelazione ai sensi di legge.-----

2. Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte della Società degli obblighi assunti con il presente "Contratto", si impegna a:-----

a) favorirne l'attività attraverso il puntuale svolgimento

delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti la gestione dei servizi affidati;-----

b) cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati alla Società, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti quali, a titolo esemplificativo, proposte in ordine alla predisposizione di apposite aree di sosta per portatori di handicap, per il carico e scarico delle merci, al miglioramento della segnaletica orizzontale per l'attraversamento pedonale in prossimità delle farmacie e della segnaletica verticale per l'indicazione della localizzazione delle stesse.-----

Art. 10 Personale

1. La Società deve assicurare la presenza di personale, adeguatamente formato ed in numero sufficiente, per garantire sia il regolare svolgimento dei servizi affidati, sia la programmazione e realizzazione di tutte le attività connesse ed accessorie.-----

2. La Società deve assicurare il rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale ed assistenziale di tutti i lavoratori addetti al Servizio.-----

3. La Società si obbliga alla scrupolosa osservanza della normativa in materia previdenziale ed assistenziale e di quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di sicurezza sul lavoro.-----

Art. 11 Vigilanza e controllo del Comune

1. Il Comune, avvalendosi di personale competente, può effettuare, in qualunque momento, visite conoscitive nei locali delle farmacie di cui è titolare, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi. Gli incaricati del Comune che svolgeranno le indagini dovranno essere in possesso della documentazione, rilasciata dai competenti organi dell'amministrazione, che attesti i compiti loro affidati.-----

2. Il Comune può effettuare autonome indagini per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.-----

3. I risultati delle verifiche e dei controlli di cui ai commi precedenti saranno segnalati al Consiglio di Amministrazione della Società.-----

4. Resta inteso che l'eventuale attività di controllo da parte del Comune non esime la Società dalla piena e totale responsabilità riguardo i servizi affidati.-----

Art. 12 Cause di revoca dell'affidamento e risoluzione anticipata

1. Il Comune potrà revocare l'affidamento del servizio e risolvere unilateralmente il presente "Contratto", indipendentemente dalla scadenza dello stesso, per le seguenti

Dei
pubblici

cause:-----

- a) in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento della Società;-----
- b) in caso di cessione del "Contratto" della Società;-----
- c) interruzione del servizio con chiusura di un esercizio farmaceutico per oltre 5 (cinque) giorni, non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;-----
- d) decadenza dell'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;-----
- e) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o di gravi inosservanze delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;---
- f) abituale ricorso all'abusivismo professionale;-----
- g) ripetute e gravi disfunzioni nella erogazione delle prestazioni farmaceutiche;-----
- h) ripetute e gravi inadempienze agli obblighi assunti dalla Società con il presente "Contratto".-----

2. Nelle ipotesi di cui alle lett. c), d), e), f), g) ed h) del precedente comma, il Comune, prima di pronunciare la revoca dell'affidamento convoca d'urgenza la Società specificando, nella lettera di convocazione, l'irregolarità riscontrata. Preso atto delle spiegazioni fornite dalla Società, il Comune potrà fissare un adeguato tempo per consentire alla stessa di far cessare l'irregolarità. Scaduto tale termine, se permane l'irregolarità, il Comune potrà procedere alla revoca dell'affidamento ed alla risoluzione del presente "Contratto". Resta fermo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito.-----

3. Il Comune potrà inoltre procedere alla revoca dell'affidamento, ed alla risoluzione del presente "Contratto", qualora siano venute meno le esigenze di interesse pubblico ovvero siano sorte nuove e prevalenti esigenze di interesse pubblico; il Comune dovrà comunicare alla Società l'intenzione di avvalersi di tale facoltà di revoca anticipata con un preavviso di almeno un anno. In tale ipotesi il Comune corrisponderà alla Società una somma a titolo di indennizzo da determinarsi da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Pordenone su richiesta della Parte più diligente.-----

4. In caso di risoluzione anticipata dal presente "Contratto", si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 13.-----

Art. 13 Disposizioni da applicare al termine dell'affidamento

1. Al termine dell'affidamento del servizio, per scadenza naturale o anticipata del presente "Contratto", i beni mobili e le attrezzature di proprietà della Società funzionali all'esercizio delle farmacie di cui il Comune è titolare, dovranno essere restituiti al Comune a titolo oneroso con somma da determinarsi da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Pordenone ed in condizioni di efficienza gestionale, nello stato in cui si trovano per effetto del loro normale uso e deperimento.-----

Del. del. No. 1

Del. del. No. 1

2. Le giacenze di magazzino contabilizzate alla scadenza, naturale o anticipata, del presente "Contratto" saranno cedute al Comune ad un valore determinato sulla base del costo dell'ultimo acquisto.-----

3. Qualora la Società per l'esercizio dei servizi affidati utilizzi immobili di proprietà del Comune, al termine dell'affidamento ed in caso di risoluzione anticipata, gli stessi saranno rimessi nelle disponibilità del Comune. Nessun rimborso sarà dovuto dal Comune per le eventuali migliorie o spese straordinarie sostenute nelle sedi farmaceutiche di proprietà del Comune.-----

4. Qualora la Società per l'esercizio dei servizi affidati utilizzi immobili di proprietà di terzi, al termine dell'affidamento ovvero in caso di risoluzione anticipata, il Comune può subentrare nei contratti di locazione in essere a tale data.-----

Art. 14 Tentativo obbligatorio di conciliazione

. Comune e Società si impegnano ad affrontare tutte le eventuali controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente "Contratto" in Gruppi di lavoro congiunti appositamente costituiti.-----

2. Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione non consenta di ricomporre il conflitto, la risoluzione è demandata - fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria - ad un collegio arbitrale composto di tre membri che giudicherà secondo le norme del codice di procedura civile.-----

Art. 15 Modifica del Contratto e divieto di cessione

1. Le "Parti", entro il 31 marzo di ciascun anno, a decorrere dal 31 marzo 2008, possono illustrare proposte di modifica del presente "Contratto" alla controparte.-----

Qualora le proposte di modifica risultino condivise da entrambi le "Parti", Comune e Società sottoporranno all'approvazione dei competenti organi interni il nuovo testo, così come concordato. Una volta ottenute le necessarie approvazioni si procederà alla successiva sottoscrizione del nuovo Contratto di servizio.-----

2. La Società non può cedere o trasferire a terzi, senza preventivo assenso scritto del Comune, i diritti nascenti dal presente "Contratto"; le fusioni e le incorporazioni della Società con altre società non configurano cessione del presente "Contratto".-----

Art. 16 Comunicazioni ufficiali e spese

1. Tutte le informazioni e le comunicazioni inerenti il presente "Contratto" dovranno essere indirizzate:-----

- Comune di Porcia, Via De' Pellegrini n. 4, 33080 Porcia (PN);-----

- Farmacie Comunali F.V.G. S.p.A., Via Gabelli n. 4, 33080 Porcia (PN).-----

2. Eventuali spese relative al perfezionamento del presente

"Contratto" nonché alle eventuali successive modifiche, sono a carico della Società.-----

Articoli introdotti ex novo

Art. 17 Codice di Comportamento

1. Il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Porcia, di cui al D.P.R. 62/2013, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 10/01/2014, si estende, per quanto compatibile, ai collaboratori, a qualsiasi titolo, degli operatori economici aggiudicatari di contratti di appalto di beni, servizi e lavori.-----

2. La violazione dei comportamenti ivi previsti comporta la risoluzione del rapporto contrattuale nelle forme e modalità previste dall'art. 2, commi 4, 5 e 6, del succitato Codice di comportamento medesimo.-----

Art. 18 Informativa Privacy

1. La "Società" dichiara di aver preso visione della informativa resa al momento della raccolta dei dati personali inerenti il presente atto, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ne autorizza l'uso per le finalità ivi indicate, nonché al fine di adempiere ad eventuali obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria.-----

Art. 19 Importo Contrattuale

1. . Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al Segretario Comunale del "Comune" ai sensi della Legge n. 604/62, essendo lo stesso intervenuto a richiesta alla stipula del presente in veste di pubblico ufficiale rogante, il presente atto non determina un valore, pertanto si considera di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella "D" allegata alla richiamata Legge n. 604/92.-----

Art. 20 Disposizioni finali

1. Le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico sono a carico di FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.P.A..-----

2. Le spese di rogito, di registrazione e di bollo sono parimenti a totale carico della "Società".-----

3. Poiché trattasi di prestazioni d'opera soggette ad IVA si richiede la registrazione in misura fissa. Trattandosi di atto rogato da Pubblico Ufficiale e sottoposto a registrazione con procedure telematiche, sconta l'imposta di bollo in misura fissa, pari ad Euro 45,00, così come previsto all'art. 1 bis, punto 4, della Tariffa, Allegato A al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i..-----

4. E richiesto io, Segretario Comunale ho ricevuto quest'atto, da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati, dei

quali hanno preso visione e ne confermano l'esattezza.-----
5. Quest'atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione su numero undici facciate intere, in formato uso bollo, e fin qui della dodicesima, viene da me, Ufficiale Rogante, letto ai parenti, che l'approvano, confermano e, insieme a me, sottoscrivono, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera s), e 25, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..-----
6. Il presente atto, sottoscritto dalle Parti su supporto analogico, è autenticato dal Segretario Comunale, Ufficiale Rogante, mediante acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, ex art. 52 bis della L. 16/02/1913 n. 89 e s.m.i., nonché art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 25, comma 3, del succitato D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., l'apposizione della firma digitale da parte del Pubblico Ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2, del predetto Decreto Legislativo.-----

**ATTO FIRMATO SU SUPPORTO ANALOGICO ED AUTENTICATO DIGITALMENTE
DALL'UFFICIALE ROGANTE**

Per il Comune di Porcia
dott.ssa Nicoletta Bastasin

Per FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.P.A.
sig. Pierino Gava

Il Segretario Comunale - Ufficiale Rogante
dott.ssa Daniela Nadalin

Daniela Nadalin

9